



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6404

Seduta del 23/05/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi di concerto con gli Assessori Massimo Sertori e Raffaele Cattaneo

Oggetto

INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022: LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE E DEI SERVIZI DI CUI ALLA DGR 26 APRILE 2022, N. XI/6306 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI SERTORI E CATTANEO)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Armando De Crinito

Alessandro Nardo

Il Dirigente Gessyca Golia

L'atto si compone di 12 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

VISTA altresì la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" che, tra l'altro, promuove, all'art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64;

RICHIAMATE:

- la DGR 12 novembre 2018, n. XI/767 "Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza", Accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la DGR 27 maggio 2019, n. XI/1662 "Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con DGR n. 6790/2017";
- la DGR 21 dicembre 2020, n. XI/4067 che ha approvato il programma d'azione 2021 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la DGR 21 dicembre 2021, n. XI/5741 che ha approvato il programma d'azione 2022 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata DGR 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

RICHIAMATA la DGR 26 aprile 2022, n. XI/6306 che ha approvato i criteri applicativi della misura "Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica delle micro e piccole imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi", finalizzata a favorire l'efficientamento energetico delle imprese del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi al fine di ridurre il consumo di energia e, pertanto, risparmiare i relativi costi migliorando, al contempo, l'impronta ecologica delle imprese;

DATO ATTO che la richiamata DGR 26 aprile 2022, n. XI/6306 ha, tra l'altro, stabilito:

- di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della linea efficienza energetica delle micro e piccole imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi della misura "Investimenti per la ripresa";
- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a 9.615.500,00 a carico di Regione Lombardia suddivisi come segue:
 - capitolo 14.02.203.7682 del bilancio 2022 per euro 6.343.400,00;
 - capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2022 per euro 3.272.100,00;
- che le risorse regionali di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico saranno destinate indistintamente alle imprese ricadenti sull'intero territorio regionale;
- che le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno selezionate tramite procedura automatica ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98 e concesse ed erogate secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda, nei limiti della dotazione finanziaria, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di contributo comprensiva della rendicontazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- che le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria e comunque per spese sostenute e quietanzate dalla data di approvazione della DGR ed entro il 31 dicembre 2022;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata DGR XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 settembre 2022, una seconda relazione intermedia entro il 31 dicembre 2022 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2023, sullo stato conclusivo delle attività;
- che i contributi sono concessi:
 - entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal DL27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. "Sostegni ter") entro i massimali ivi previsti per singola impresa;
 - decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - previa notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea, nella sezione 2.1. del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" approvato dalla Commissione europea con Comunicazione (2022) 131 del 24.3.2022, alle condizioni e con le esclusioni ivi previste;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- previa notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea, nella sezione 3.13 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19” approvato dalla Commissione europea con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 e s.m.i.;
- l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea in relazione al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” e alla sezione 3.13 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19”, è demandata a provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico, in coerenza con le condizioni e i limiti previsti dagli specifici regimi;

PRESO ATTO della pec O1.2022.0012608 del 19 maggio 2022 con cui Unioncamere Lombardia comunica l'adesione delle Camere di Commercio della Lombardia alla misura di cui alla richiamata DGR 26 aprile 2022, n. XI/6306 con uno stanziamento di risorse pari a complessivi euro 1.130.000,00 ripartito come segue:

Camera di commercio	Stanziamento camerale
Bergamo	100.000,00
Brescia	300.000,00
Como – Lecco	130.000,00
Cremona	50.000,00
Mantova	50.000,00
Milano Monza Brianza Lodi	250.000,00
Pavia	100.000,00
Sondrio	50.000,00
Varese	100.000,00
TOTALE	1.130.000,00

STABILITO:

- di incrementare la dotazione finanziaria della misura “Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica delle micro e piccole imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi” di euro 1.130.000,00, a valere sui bilanci delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Camere di Commercio aderenti all'iniziativa, rideterminando la dotazione complessiva in euro 10.745.500,00;

- che le risorse a valere sui bilanci delle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa saranno utilizzate, esaurito lo stanziamento di risorse regionali di cui alla richiamata DGR 26 aprile 2022, n. XI/6306, per le imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio secondo le disponibilità di seguito indicate:

Camera di commercio	Stanziamento camerale
Bergamo	100.000,00
Brescia	300.000,00
Como – Lecco	130.000,00
Cremona	50.000,00
Mantova	50.000,00
Milano Monza Brianza Lodi	250.000,00
Pavia	100.000,00
Sondrio	50.000,00
Varese	100.000,00
TOTALE	1.130.000,00

PRESO ATTO dell'approvazione in data 18 maggio 2022 dell'incremento di dotazione di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

europea (2016/C 262/01);

- la Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa poi modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 che ha innalzato a 1.800.000 euro per impresa e s.m.i., salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 4509 final "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione europea con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione europea con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione europea ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo" fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

VISTA la Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione europea ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12, modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000,00 per tutte le altre imprese e aggiungendo, tra l'altro, la sezione 3.13 con scadenza al 31 dicembre 2022 finalizzata a sostenere a investimenti per una ripresa sostenibile con particolare riferimento all'ambito della tutela dell'ambiente, del settore dell'energia e della transizione digitale al fine di raggiungere obiettivi europei e nazionali in tali settori;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi" approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 che modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 prorogando, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

VISTA la Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 con cui la Commissione europea con aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

VERIFICATO che:

- l'aggiornamento della base giuridica statale in relazione all'innalzamento dei plafond del regime quadro di cui agli articoli 54 e 60 bis DL 34/2020 e s.m.i. è avvenuto nel DL 27 gennaio 2022 n. 4 c.d. "Decreto Sostegni ter" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è già stato oggetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022;
- non è stata invece recepita nel diritto interno la misura 3.13 che, ai fini dell'efficacia nel diritto interno non è direttamente applicabile e richiede che il Governo italiano proceda a adottare una base giuridica statale e successivamente notificarla in SANI e attendere la Decisione della Commissione;

VISTA la Comunicazione (2022) 131 del 24.3.2022 con cui la Commissione europea ha approvato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" che prevede nella sezione 2.1 aiuti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ACQUISITO sulla richiamata DGR 26 aprile 2022, n. XI/6306 il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo" nella seduta del 12 aprile 2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento non modifica l'inquadramento aiuti di cui alla richiamata DGR 26 aprile 2022, n. XI/6306 né i criteri approvati;

DATO ATTO che con successivi provvedimenti del Dirigente competente della Direzione Sviluppo Economico si procederà all'adozione degli atti contabili;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare la dotazione finanziaria della misura "Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica delle micro e piccole imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi" di cui alla DGR 26 aprile 2022, n. XI/6306 di euro 1.130.000,00 rideterminandola in euro 10.745.500,00;
2. di prevedere che le risorse a valere sui bilanci delle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa saranno utilizzate, esaurito lo stanziamento di risorse regionali di cui alla DGR 26 aprile 2022, n. XI/6306, per le imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio secondo le disponibilità di seguito indicate:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Camera di commercio	Stanziamento camerale
Bergamo	100.000,00
Brescia	300.000,00
Como – Lecco	130.000,00
Cremona	50.000,00
Mantova	50.000,00
Milano Monza Brianza Lodi	250.000,00
Pavia	100.000,00
Sondrio	50.000,00
Varese	100.000,00
TOTALE	1.130.000,00

3. di dare atto che il presente provvedimento non modifica l'inquadramento aiuti di cui alla richiamata DGR 26 aprile 2022, n. XI/6306, né i criteri approvati;
4. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico gli atti contabili;
5. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia per gli adempimenti di competenza e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it anche in attuazione del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge